



**Bruxelles, 9 febbraio 2017  
(OR. en)**

**6170/17**

**COHOM 16  
CONUN 54  
SOC 81  
FREMP 11**

### **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	15717/16 COHOM 168 CONUN 234 SOC 815 FREMP 210
Oggetto:	Struttura riveduta a livello di UE di cui all'articolo 33, paragrafo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

---

Si allega per le delegazioni la struttura riveduta a livello di UE di cui all'articolo 33, paragrafo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dal Consiglio nella 3513<sup>a</sup> sessione tenutasi il 16 gennaio 2017.

**STRUTTURA RIVEDUTA A LIVELLO DI UE DI CUI ALL'ARTICOLO 33, PARAGRAFO 2  
DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON  
DISABILITA'**

Secondo le raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive emesse dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riguardo alla relazione iniziale dell'UE sull'attuazione della convenzione.

**1. INTRODUZIONE**

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità<sup>1</sup> (di seguito "la convenzione"<sup>2</sup>) è entrata in vigore per l'UE il 22 gennaio 2011. L'articolo 33, paragrafo 2 della Convenzione chiede agli Stati parti di mantenere, rafforzare, designare o istituire una struttura, includendo almeno un meccanismo indipendente. Il ruolo della struttura è promuovere, proteggere e monitorare l'applicazione della convenzione. Tale struttura deve essere realizzata in accordo con i *sistemi giuridici e amministrativi* di ciascuno Stato parte. L'articolo 33, paragrafo 2 della convenzione prevede che le pertinenti attività possano essere svolte in una struttura, che può comprendere vari organismi. L'articolo 33, paragrafo 3 della convenzione prevede che la società civile (in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni) sia coinvolta e partecipi pienamente al monitoraggio.

Il punto 13 del codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della convenzione da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla convenzione stessa prevede che *"la Commissione proporrà a tempo debito una struttura appropriata per uno o più meccanismi indipendenti conformemente all'articolo 33, paragrafo 2 della convenzione e, per il coinvolgimento della società civile conformemente all'articolo 33, paragrafo 3 della convenzione, tenendo conto di tutte le istituzioni, gli organi, e gli organismi competenti dell'Unione."*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> 2010/C 340/08, GU C 340 del 15.12.2010, pag. 11.

<sup>2</sup> Tutti i riferimenti a disposizioni giuridiche, salvo diversa indicazione, si intendono fatti alla convenzione.

<sup>3</sup> In appresso, per motivi di semplicità sarà utilizzato il termine "istituzione", eccetto quando sia fatto riferimento a specifiche disposizioni del trattato.

Il ritiro della Commissione europea dalla struttura riveduta a livello di UE lascia impregiudicati i compiti che la Commissione europea svolge in qualità di punto focale dell'UE per la convenzione, inclusi la promozione e protezione o quelli previsti nel TFUE che riguardano il controllo dell'attuazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri.

## 2. CAMPO D'APPLICAZIONE

A norma dell'articolo 44, paragrafo 2 della convenzione, gli obblighi dell'UE in quanto organizzazione regionale d'integrazione sono equivalenti a quelli di uno Stato parte, nei limiti delle competenze dell'UE. Dette competenze sono illustrate nell'allegato II della decisione 2010/48/CE del Consiglio<sup>4</sup>.

Il mandato della struttura dell'UE contempla i settori di competenza UE e integra le strutture nazionali e i meccanismi indipendenti che hanno la responsabilità principale di promuovere, proteggere e monitorare negli Stati membri la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

La struttura dell'UE ha due differenti mandati:

- **in primo luogo**, deve svolgere le sue funzioni nei settori in cui gli Stati membri hanno trasferito competenze all'UE (principalmente la legislazione e la politica dell'UE<sup>5</sup>). Questo sarà il principale settore di azione della struttura;
- **in secondo luogo**, deve svolgere le sue funzioni in relazione all'attuazione "interna" della convenzione da parte delle istituzioni dell'UE, ossia nei confronti della pubblica amministrazione dell'Unione, per esempio per quanto riguarda i funzionari e la loro interazione con i cittadini e il pubblico.

---

<sup>4</sup> Decisione 2010/48/CE del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

<sup>5</sup> Come illustrato nella dichiarazione UE relativa alle competenze allegata alla decisione 2010/48/CE del Consiglio.

### 3. MEMBRI DELLA STRUTTURA

Una serie di istituzioni e organi dell'UE esercita attualmente i compiti di promozione, protezione e monitoraggio dei diritti definiti dalla convenzione.

Sono state individuate le seguenti entità per formare congiuntamente la struttura dell'UE:

- la commissione per le petizioni del Parlamento europeo;
- il mediatore europeo;
- l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;
- il Forum europeo sulla disabilità.

### 4. FUNZIONI DA SVOLGERE

#### 4.1 Promozione

Il **mediatore europeo** è abilitato a ricevere denunce, nonché ad avviare indagini d'ufficio e a presentare relazioni (articolo 228 TFUE) su casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, comprese la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Queste responsabilità includono lo svolgimento di attività promozionali a titolo della convenzione, come la pubblicazione di una relazione annuale di attività con una sezione dedicata alla disabilità, e la divulgazione di informazioni tramite la rete europea dei difensori civici.

**L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali** (FRA) può sensibilizzare alla convenzione conformemente al regolamento n. 168/2007<sup>6</sup> e al quadro pluriennale<sup>7</sup>. In particolare può affrontare la disabilità nell'ambito dell'area tematica dell'antidiscriminazione, ma anche attraverso altre aree tematiche secondo un approccio trasversale.<sup>8</sup>

Il **Forum europeo sulla disabilità** promuove in maniera indipendente la convenzione tramite campagne di sensibilizzazione e attività nel settore dei media, relazioni, organizzazione di udienze ed eventi, formazioni, attività di messa in rete e divulgazione delle informazioni pertinenti alle relative organizzazioni aderenti a livello europeo e nazionale al fine di rafforzare le conoscenze tecniche e la capacità di sensibilizzazione, nonché l'impegno dei soggetti interessati. Altre attività promozionali strategiche sono l'esame della conformità della legislazione e delle politiche dell'UE e la fornitura di consulenze tecniche alle autorità pubbliche sull'applicazione della convenzione.

## 4.2 Protezione

### 4.2.1 Rispetto della convenzione da parte degli Stati membri nell'attuazione della normativa dell'UE

La **protezione delle persone** contro le violazioni della convenzione da parte degli Stati membri nell'attuazione della normativa dell'UE è **essenzialmente una questione di competenza delle strutture e dei giudici nazionali**. Il ruolo svolto dalla struttura dell'UE nella protezione dei diritti individuali è complementare a quello delle strutture nazionali.

---

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, vd. in particolare l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

<sup>7</sup> Decisione 2008/203/CE del Consiglio che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012, articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) ad h), regolamento n. 168/2007

<sup>8</sup> Le pertinenti attività sono la presentazione della relazione annuale dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sulle questioni relative ai diritti fondamentali che rientrano nei suoi settori di attività, la pubblicazione di relazioni tematiche, l'organizzazione di attività di formazione e di istruzione, l'impegno dei soggetti interessati nonché la comunicazione e gli eventi. L'agenzia può inoltre sensibilizzare il grande pubblico ai diritti fondamentali, alle possibilità e ai vari meccanismi per farli osservare senza però trattare essa stessa denunce di singoli cittadini.

La **commissione per le petizioni del Parlamento europeo** (PETI) contribuisce anche alla protezione contro le violazioni della convenzione da parte degli Stati membri nell'attuazione della normativa dell'UE, in quanto può prendere conoscenza di tutte le petizioni presentate da qualsiasi cittadino dell'UE su materie che rientrano nel campo di attività dell'Unione e che lo concernono direttamente (articolo 228 TFUE). La commissione è indipendente dagli Stati membri e dalla Commissione nello svolgimento di questo compito.

#### *4.2.2 Rispetto della Convenzione da parte delle istituzioni UE*

Il monitoraggio di presunte violazioni della Convenzione in forma di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni dell'UE spetta in primo luogo al **mediatore europeo**. Quest'ultimo(a) può trattare, compiendo i relativi accertamenti, denunce che sollevano questioni di diritto e buona amministrazione nonché avviare indagini d'ufficio e presentare relazioni (articolo 228 TFUE).

Il **mediatore europeo** può compiere indagini e stilare relazioni sull'eventuale cattiva amministrazione da parte della Commissione nelle fasi amministrative della sua attività di istruzione delle denunce e di monitoraggio. Il mediatore è indipendente da tutte le altre istituzioni dell'UE nonché da qualsiasi governo, istituzione, organo o organismo.

La **commissione del Parlamento europeo per le petizioni** svolge un ruolo importante in materia di protezione per quanto riguarda il rispetto della convenzione da parte delle istituzioni dell'UE nell'ambito delle loro azioni legislative e di formulazione delle politiche, anche quando le istituzioni dell'UE agiscono nell'ambito delle loro funzioni di pubblica amministrazione (per es. in casi riguardanti il personale). Essa tratta petizioni riguardanti la legislazione e le politiche UE e può sottoporre al Consiglio e alla Commissione interrogazioni orali per il dibattito in seduta plenaria, ovvero redigere relazioni e/o formulare risoluzioni.

Il **forum europeo sulla disabilità** riceve informazioni e denunce di persone con disabilità riguardanti le loro esperienze individuali e le sottopone all'attenzione delle amministrazioni responsabili e del pubblico. Può redigere interventi per terzi destinati a determinati organi giurisdizionali nazionali ed europei.

## 4.3 Monitoraggio

### 4.3.1 Monitoraggio dell'attuazione della convenzione da parte delle istituzioni dell'UE attraverso la normativa e le politiche dell'UE

Il **forum europeo sulla disabilità** procede a un **monitoraggio sistematico dell'attuazione della convenzione da parte dell'UE attraverso la normativa e le politiche**, anche esaminando nuove proposte legislative, e riceve denunce riguardanti la loro attuazione. Può pertanto valutare i progressi, il ristagno o il regresso nel godimento dei diritti nell'arco di un determinato periodo.

Il **mediatore europeo** completa il monitoraggio dell'attuazione della convenzione da parte delle istituzioni in quanto può avviare indagini di propria iniziativa e redigere relazioni su casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'UE<sup>9</sup>.

### 4.3.2 Presentazione di dati e sviluppo di indicatori

L'**Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali** raccoglie e analizza dati in modo indipendente entro i limiti del suo mandato. La presentazione di dati in modo indipendente sarà il suo compito principale nell'ambito della struttura. In questo contesto, la suddetta **Agenzia** elabora altresì indicatori e parametri di riferimento per sostenere il processo di monitoraggio.

## 5. MODUS OPERANDI

La struttura dell'UE è destinata a operare come meccanismo semplice, efficiente e pratico in cui i singoli partecipanti che agiscono nell'ambito di un piano di lavoro coordinato contribuiranno a svolgere le mansioni di promozione, protezione e monitoraggio della convenzione nell'ambito delle loro attuali competenze.

Nel corso dell'anno coloro che partecipano alla struttura svolgeranno le loro rispettive mansioni nel contesto delle loro attività. I contatti tra i partecipanti avranno luogo in base alle esigenze.

La struttura si riunirà almeno una volta all'anno per fare il punto della situazione. La possibilità di tenere ulteriori riunioni sarà esaminata in funzione delle esigenze e su richiesta di qualsiasi partecipante alla struttura.

---

<sup>9</sup> Attraverso la rete europea dei mediatori, il mediatore europeo può anche agire come canale di comunicazione con i mediatori nazionali e regionali negli Stati membri.

Tutti i partecipanti hanno il diritto di essere presenti durante l'intera riunione, di accedere ai documenti di riunione e di esprimere i loro pareri sulle materia discusse. Le decisioni saranno prese per consenso. I partecipanti concorderanno metodi e priorità di lavoro.

La comunicazione chiara al pubblico è essenziale per garantire che il funzionamento della struttura nonché i compiti e le attività delle varie componenti siano comprese correttamente. I membri della struttura provvedono affinché nelle loro relazioni periodiche le attività connesse all'attuazione della convenzione siano chiaramente identificabili e siano rese adeguatamente visibili.

Sarà inoltre gestita da uno dei membri della struttura una pagina web pienamente accessibile contenente link che rimanderanno ai siti web degli altri partecipanti.

Un riesame della struttura e/o dei suoi metodi di lavoro può essere avviato in qualsiasi momento ritenuto necessario.

---